



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

n. 25-105/Leg del 20 novembre 2007.

Nuova organizzazione delle verifiche periodiche obbligatorie a fini di sicurezza (art. 2 l.p. 9 febbraio 2007, n. 3).

Nuova organizzazione delle verifiche periodiche obbligatorie a fini di sicurezza (art. 2 l.p. 9 febbraio 2007, n. 3).

Art. 1

Finalità della disciplina

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione delle verifiche periodiche di macchine, impianti e apparecchi previste dalle norme di sicurezza da esso individuate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3, di seguito indicata come "legge", al fine di garantire l'effettiva e puntuale esplicazione nei tempi stabiliti di tutte le verifiche da effettuare obbligatoriamente sul territorio provinciale, aumentando il livello di sicurezza connesso con l'uso di dette attrezzature; di introdurre un adeguato coordinamento pubblico del sistema delle verifiche, prevedendo allo scopo standard di qualità e indirizzi tecnici, nonché controlli a campione sulla corretta effettuazione delle verifiche affidate a soggetti privati, in grado di assicurare omogeneità e pari efficacia di tutte le verifiche svolte; di assicurare il miglior utilizzo delle risorse dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari destinate alla sicurezza e di mettere i soggetti tenuti a far effettuare le verifiche in condizione di rispettare più agevolmente ed efficacemente gli obblighi a loro carico.

Art. 2

Verifiche di competenza degli esperti verificatori

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, le verifiche di attrezzature previste dalle norme di sicurezza, attualmente affidate in via esclusiva all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, sono effettuate da esperti iscritti in un apposito Elenco provinciale degli esperti verificatori costituito presso l'Azienda medesima.

2. Le attività relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'elenco provinciale e alla tenuta dello stesso sono svolte dalle competenti strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 3

Verifiche di competenza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

1. Rimangono di competenza esclusiva dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari le verifiche periodiche delle attrezzature individuate con deliberazione della Giunta provinciale assunta in attuazione dell'articolo 2, comma 3 della "legge" per il miglior perseguimento delle finalità della nuova disciplina dell'organizzazione delle verifiche.

2. Sono altresì effettuate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari le verifiche periodiche di attrezzature della Provincia e di enti o agenzie provinciali, nonché di altri enti pubblici, anche non rientranti fra quelle riservate alla sua competenza esclusiva, ove l'Azienda sia in grado di provvedere entro i termini previsti dalla specifica normativa. L'Azienda approva criteri e modalità per l'effettuazione delle predette verifiche; ove la stessa reputi di non essere in grado di provvedere entro i termini previsti, ne informa l'ente o l'agenzia interessata preventivamente e, comunque, almeno novanta giorni prima della scadenza del termine affinché possa rivolgersi a un esperto verificatore iscritto nell'elenco provinciale o, se del caso, agli altri soggetti competenti a effettuare verifiche ai sensi di disposizioni normative statali.

3. L'Azienda provvede inoltre a effettuare le verifiche di attrezzature, anche non rientranti fra quelle riservate alla sua competenza esclusiva, su richiesta di ogni altro soggetto, qualora l'interessato comprovi l'impossibilità di effettuare le medesime entro i termini previsti dalla normativa che le concerne per indisponibilità di esperti verificatori iscritti nell'elenco provinciale o di altri soggetti competenti a effettuare verifiche ai sensi di disposizioni normative statali. L'Azienda adotta appositi criteri ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di incidenti o infortuni o in presenza di altre analoghe circostanze di assoluta necessità di provvedere.

Art. 4

Effetti dell'iscrizione nell'Elenco provinciale degli esperti verificatori

1. Gli esperti verificatori iscritti nell'elenco provinciale effettuano le verifiche periodiche delle tipologie di attrezzature previste dalle norme di sicurezza, in relazione alle quali l'iscrizione stessa è stata disposta.

2. Gli esperti verificatori iscritti nell'elenco svolgono le funzioni inerenti le verifiche di competenza, per le quali sono stati iscritti, per ogni effetto che le norme collegano con l'effettuazione delle stesse. La Giunta provinciale approva la modulistica per l'esercizio delle funzioni degli esperti verificatori e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

3. Nulla è innovato per quanto concerne la disciplina sostanziale delle singole verifiche nonché per le competenze in ordine all'effettuazione delle verifiche già riconosciute dalle norme vigenti a soggetti diversi dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari o che dovessero essere attribuite in futuro, anche in parte, a soggetti privati in base a disposizioni normative statali. In tale ultimo caso, fatto salvo l'eventuale adeguamento formale delle disposizioni dettate dal presente regolamento o dalla deliberazione della Giunta provinciale assunta in attuazione dell'articolo 2, comma 3 della "legge", si applicano direttamente le norme statali.

Art. 5

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco provinciale

1. Per l'iscrizione nell'elenco provinciale è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- b) laurea in Ingegneria della sicurezza e protezione o in Scienze della sicurezza e protezione;
- c) altri titoli di studio previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

2. Per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 è richiesto anche il possesso dei requisiti per poter svolgere l'attività di Coordinatore per la progettazione e di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 oppure, in alternativa, il possesso dei requisiti per poter svolgere l'attività di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, secondo i criteri previsti dall'articolo 8 bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

3. Per l'iscrizione nell'elenco provinciale è altresì richiesto il conseguimento dell'apposita formazione, con il superamento dei relativi esami finali, ai sensi degli articoli 6 e 7. La Provincia si può avvalere, per l'effettuazione della formazione e degli esami, delle professionalità presenti nell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

4. Per mantenere l'iscrizione nell'elenco provinciale è richiesto che l'interessato frequenti almeno ogni cinque anni un corso di aggiornamento organizzato dalla Provincia per un numero di ore di insegnamento complessivamente non minore di 20 ore, finalizzato ad aggiornare le conoscenze per l'effettuazione delle verifiche delle attrezzature per cui è stata disposta l'iscrizione. Una volta disposta la decadenza dell'iscrizione per la mancanza dei requisiti indicati, l'eventuale reinscrizione nell'elenco provinciale è soggetta alle norme per la prima iscrizione previste dal comma 3.

Art. 6

Formazione degli esperti verificatori

1. La formazione per l'iscrizione nell'elenco provinciale è organizzata dalla Provincia in relazione alle verifiche di specifiche tipologie di attrezzature, per un numero di ore di insegnamento complessivamente non minore di 40. Ai fini dell'ammissione all'esame finale, la frequenza della formazione non può essere inferiore al 90 per cento delle ore di lezione.

2. Il programma della formazione riguarda gli argomenti di seguito indicati:

- a) le responsabilità del verificatore;

- b) le attrezzature soggette a verifica in base alle norme di sicurezza;
- c) le norme che disciplinano la costruzione, il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature;
- d) gli obblighi di denuncia e di verifica;
- e) gli organi di vigilanza e le competenze dell'ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro);
- f) le tipologie e i componenti delle attrezzature;
- g) gli elementi distintivi di ogni categoria di attrezzature;
- h) i rischi presenti nell'utilizzo e nella movimentazione dei carichi;
- i) pericoli derivanti dalla corrente elettrica: provvedimenti di protezione e norme;
- j) i pericoli derivanti dalle cariche elettrostatiche;
- k) le norme e gli obblighi inerenti l'attività svolta dagli esperti verificatori;
- l) le tecniche di comunicazione;
- m) esercitazioni pratiche di verifiche.

Art. 7

Esami per l'iscrizione nell'elenco provinciale

1. L'esame finale, da effettuare al termine della formazione finalizzata all'iscrizione nell'elenco provinciale, consiste in una prova scritta e una orale volte ad accertare le conoscenze e le competenze acquisite in relazione alle tipologie di verifiche per le quali la formazione è stata organizzata.

2. Per conseguire l'idoneità all'iscrizione nell'elenco, il candidato deve riportare, per ciascuna prova di esame, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.

3. Le modalità per lo svolgimento dell'esame, per la proclamazione dei risultati e per la successiva iscrizione dei candidati sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, assunta sentita l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

4. L'esame finale e la formazione di cui all'art 5, commi 2 e 3, e all'art. 6 non sono richiesti a coloro che, non più in servizio, abbiano svolto per almeno 5 anni nel decennio precedente alla data di richiesta di iscrizione nell'elenco provinciale, le mansioni oggetto del presente regolamento presso Pubbliche amministrazioni competenti alla effettuazione delle verifiche, in relazione alle singole tipologie di attrezzature oggetto del presente regolamento.

Art. 8

Ammissione diretta agli esami

1. Sono ammessi all'esame finale per l'iscrizione nell'elenco provinciale, senza l'obbligo di frequenza dei corsi previsti dall'articolo 5, commi 2, e della formazione, prevista dagli articoli 5 comma 3, e 6 del presente regolamento, i soggetti iscritti per almeno 5 anni, nel decennio precedente l'indizione degli esami, all'albo degli esperti della sicurezza della Provincia autonoma di Bolzano per l'effettuazione delle verifiche periodiche, in relazione alle medesime tipologie di attrezzature per le quali la formazione è stata organizzata.

Art. 9

Obblighi e incompatibilità degli esperti verificatori

1. Gli esperti verificatori iscritti nell'elenco provinciale sono tenuti a organizzare la propria attività secondo standard di qualità tecnici e amministrativi stabiliti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari e ad autocertificare all'Azienda stessa l'effettivo conseguimento dei medesimi standard prima dell'inizio dell'attività e, periodicamente, almeno ogni cinque anni o quando richiesti.

2. Gli esperti verificatori, oltre a osservare tutte le prescrizioni che l'Azienda medesima riterrà necessario impartire per lo svolgimento delle funzioni loro affidate, sono tenuti a usare la modulistica stabilita, a conservare scrupolosamente tutti gli atti relativi alle verifiche effettuate per

almeno tre anni dalla loro effettuazione e a mettere senza ritardo gli stessi a disposizione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, quando richiesti.

3. Gli esperti verificatori, entro la fine di ogni semestre, provvedono a trasmettere all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, secondo modalità dalla stessa definite, l'elenco delle verifiche svolte nel semestre, al fine di permettere la costruzione di banche dati per fini statistici nonché l'individuazione triennale delle attrezzature di cui agli articoli 25, 131, 194 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 (gru e apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200kg., ponti mobili e sospesi, scale aeree e idroestrattori) e all'articolo 50 del d.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 (argani di ponti sospesi) oggetto di verifica dell'Azienda.

4. L'effettuazione delle verifiche da parte degli esperti verificatori avviene in rapporto di terzietà ed è incompatibile con lo svolgimento, nei due anni solari precedenti e successivi alla verifica, di qualsiasi attività inerente la progettazione, la costruzione, la vendita, il noleggio e la manutenzione relativa alla tipologia di attrezzatura da verificare.

Art. 10

Indirizzi tecnici per l'effettuazione delle verifiche

1. Oltre a individuare gli standard di qualità di cui all'articolo 9, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari approva gli indirizzi tecnici da osservare, ferme restando le norme tecniche in vigore, per l'effettuazione delle verifiche periodiche da parte dei funzionari dell'Azienda, degli esperti verificatori iscritti nell'elenco provinciale e degli altri soggetti competenti in base a disposizioni normative statali.

2. Gli indirizzi tecnici sono finalizzati ad assicurare la migliore sicurezza ottenibile con l'uso dei criteri di valutazione e delle tecnologie a disposizione, nonché omogeneità di comportamenti e di valutazioni da parte di tutti i soggetti.

3. Gli standard e gli indirizzi tecnici sono portati a conoscenza di tutti gli operatori interessati e della generalità dei cittadini da parte dell'Azienda con le modalità ritenute più opportune.

Art. 11

Controlli a campione delle verifiche e cancellazione dall'elenco

1. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede a effettuare, con cadenza annuale, controlli a campione per la valutazione del corretto adempimento degli obblighi a carico dei titolari delle attrezzature e di quelli posti a carico dei soggetti chiamati a effettuare le verifiche periodiche anche in base a competenze loro riconosciute da disposizioni normative statali.

2. In tutti i casi in cui l'Azienda rilevi durante il periodo di validità della verifica, anche nel corso della normale attività di vigilanza, la non osservanza delle disposizioni che concernono le verifiche o degli indirizzi tecnici da essa stabiliti ai sensi dell'articolo 10, essa redige verbale di "non regolarità" della verifica e lo porta a conoscenza del soggetto titolare dell'attrezzatura verificata, trasmettendogliene copia; l'utilizzo dell'attrezzatura rimane vietato fino all'effettuazione di una nuova verifica.

3. In caso di accertamento di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9 o di non regolarità di verifiche di esperti verificatori, l'Azienda dispone, nei casi e con le modalità preventivamente stabiliti con atto del Direttore generale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, la cancellazione temporanea o, nei casi più gravi o ripetuti, definitiva dall'Elenco provinciale degli esperti verificatori.

Art. 12

Compensi spettanti agli esperti verificatori

1. Ferma restando la possibilità di determinare liberamente le relative tariffe, i compensi che gli esperti verificatori iscritti nell'elenco provinciale possono richiedere per l'esplicazione della

propria attività non possono superare una maggiorazione del 50 per cento delle tariffe che risultano applicabili per le corrispondenti prestazioni da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 13

Progressivo adeguamento dell'organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

1. Rientra negli obiettivi di prioritaria importanza dell'Azienda il progressivo adeguamento della propria organizzazione e della propria attività al raggiungimento dell'obiettivo di dare piena attuazione alla disciplina prevista dal presente regolamento e di garantire l'effettuazione delle verifiche periodiche necessarie per le esigenze del territorio provinciale entro i termini previsti dalla specifica normativa che le concerne.

2. In tutti i casi in cui, tenuto conto dei tempi necessari per la progressiva attivazione a regime dell'elenco provinciale, non sia possibile garantire la copertura delle totalità delle verifiche necessarie sul territorio provinciale, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari fissa le percentuali minime delle verifiche la cui effettuazione è da essa garantita con le risorse che le è possibile utilizzare. L'applicazione del presente comma esclude, per le verifiche in esso contemplate, l'operatività di quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 3, comma 3.

Art. 14

Norme transitorie e finali

1. Le norme del presente regolamento concernenti le competenze degli esperti verificatori vengono attivate gradualmente secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale in relazione al progressivo espletamento dei corsi di formazione degli esperti e degli esami relativi e all'avvenuta iscrizione di esperti verificatori nell'elenco provinciale.

2. Le verifiche delle attrezzature cui si riferiscono in generale le disposizioni del presente regolamento sono quelle previste dalle norme di seguito indicate:

- a) articoli 25, 131 e 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in materia di scale aeree a inclinazione variabile, di ponti mobili sviluppabili, di ponti sospesi muniti di argano, di idroestrattori a forza centrifuga, nonché di gru e apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg.;
- b) articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, in materia di argani per ponti sospesi;
- c) decreto ministeriale 4 marzo 1982, in materia di ponteggi sospesi motorizzati;
- d) articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di ascensori e montacarichi;
- e) decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;
- f) decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 in materia di apparecchi a pressione e di generatori di vapore;
- g) decreto ministeriale 1 dicembre 1975, in materia di generatori di calore per impianti di riscaldamento.

3. Con la dizione: "attrezzature" il presente regolamento si riferisce a tutte le macchine, gli impianti e gli apparecchi comunque soggetti a verifiche periodiche in base alle norme indicate nel comma 2.

4. La formazione degli esperti verificatori, prevista dal presente regolamento, è compresa nel Programma triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario di cui all'articolo 43 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.

NOTE

Avvertenza

Le note riportate di seguito, redatte a cura del Servizio Organizzazione e qualità delle attività sanitarie della Provincia autonoma di Trento, non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti.

Nota al titolo:

- La legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3, reca: "Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro".

Nota alle premesse:

- L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", come modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

"Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta."

- L'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", dispone:

"Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva."

Nota all'art. 1:

- L'articolo 2 della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3 dispone:

“Art. 2

Nuova organizzazione delle verifiche periodiche di macchine, impianti e apparecchi

1. Ferme restando le responsabilità e i doveri stabiliti dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, è affidato a esperti verificatori nel campo della prevenzione degli infortuni sul lavoro, iscritti in un apposito elenco provinciale, il compito di effettuare le verifiche di macchine, impianti e apparecchi, finora soggetti a verifiche periodiche da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Spettano in ogni caso all'Azienda provinciale per i servizi sanitari le funzioni di indirizzo necessarie per l'effettuazione delle verifiche e quelle di controllo a campione sulla corretta effettuazione delle stesse.

2. Con norme regolamentari sono specificati i compiti affidati agli esperti iscritti nell'elenco provinciale degli esperti verificatori, sia in relazione alla loro qualificazione che alla tipologia di problematiche da affrontare, nonché le verifiche che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari non è più chiamata a effettuare e quelle che continua a svolgere, in caso di necessità o per quanto riguarda il settore pubblico, dopo l'attivazione del nuovo sistema normativo. Con le medesime norme regolamentari sono dettate le altre disposizioni occorrenti per l'applicazione di questo articolo; sono a tal fine individuati, in particolare, le modalità per la tenuta dell'elenco provinciale degli esperti verificatori, i requisiti professionali necessari per l'iscrizione, i casi e le modalità di accertamento dei requisiti professionali mediante esami, le disposizioni circa la cancellazione temporanea e, nei casi più gravi, definitiva degli esperti verificatori che non adempiono gli obblighi a loro carico o che comunque non svolgono correttamente i propri compiti, nonché le disposizioni che cessano di applicarsi a seguito dell'attivazione del nuovo sistema di verifiche disciplinato da questo articolo.

3. La Giunta provinciale è autorizzata a determinare, con proprie deliberazioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge, l'elenco delle macchine e impianti, soggetti a verifica periodica ai sensi degli articoli 25, 131 e 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), che devono essere verificate mediante l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.”

Nota all'art. 5:

- L'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recita:

“Art. 10

Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
- b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
- c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi

professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.

4. L'attestato di cui comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.

5. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.

6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.”

– L'articolo 8bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dispone:

“Art. 8-bis

Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi.

3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.

6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di «Ingegneria della sicurezza e protezione» o di «Scienze della sicurezza e protezione» o di «Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro» sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2.

7. È fatto salvo l'articolo 10.

8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalità di versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti dall'espletamento di dette attività a carico dei partecipanti.

10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai corsi di formazione di cui al presente articolo è disposta nei limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione del personale medesimo.

Nota all'art. 14:

- Gli artt. 25, 131 e 194 del DPR 27 aprile 1955 n. 547 individuano le attrezzature oggetto di verifica annuale, ai fini della sicurezza dei lavoratori. In particolare gli articoli si riferiscono alle seguenti attrezzature: scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili su carro e ponti sospesi muniti di argano, idroestrattori a forza centrifuga con diametro esterno del paniere superiore a 5 centimetri, gru e altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi.
- L'art. 50 del DPR 7 gennaio 1956 n. 164 dispone che gli argani per ponti sospesi devono essere collaudati prima dell'impiego e sottoposti a verifiche biennali.
- Il Decreto Ministeriale 4 marzo 1982 definisce le modalità per la costruzione, installazione e verifica dei ponteggi sospesi motorizzati.
- Gli artt. 13 e 14 del DPR 30 aprile 1999 n. 162 individuano le modalità per l'effettuazione delle verifiche periodiche (ogni due anni) e straordinarie degli ascensori e montacarichi, dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Gli articoli prevedono inoltre che le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto.
- Il DPR 22 ottobre 2001 n. 462 disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro. Individua le modalità per la realizzazione delle verifiche a campione e periodiche ed i casi in cui sono effettuate le verifiche straordinarie, le cui spese sono a carico del datore di lavoro.
- Le disposizioni del DM 1 dicembre 2004, n. 329 sono riferite alle attrezzature a pressione e agli "insiemi" definiti in particolare ai seguenti oggetti: i generatori a vapor d'acqua o di acqua surriscaldata, i recipienti in pressione di vapore d'acqua ovvero di gas compressi liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua e gli impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione preesistenti alla data del 29 maggio 2002 e omologati dall'ISPESL, gli apparecchi semplici a pressione, i recipienti per liquidi e le tubazioni per liquidi – vapori – gas preesistenti e già posti in esercizio alla data del 29 maggio 2002 non sottoposti ad alcuna omologazione nazionale. Le disposizioni del decreto definiscono altresì le modalità per le verifiche di "primo impianto", periodiche, di riqualificazione periodica e di riparazione o modifica.
- L'articolo 43 della legge provinciale 9 settembre 1996 n. 8 dispone:

“Art. 43

Interventi per la formazione del personale dei servizi sanitari

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, comma 2, della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap), la Provincia assicura la fruizione agevolata di servizi residenziali e di ristorazione a favore degli studenti frequentanti i corsi sanitari e socio-sanitari, avvalendosi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e dell'Opera universitaria. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le eventuali intese con altri soggetti che siano in corso alla data di entrata in vigore di questa legge.
2. La Provincia può altresì erogare, direttamente o avvalendosi dell'Opera universitaria, borse di studio a favore degli studenti medesimi residenti in provincia di Trento, purché non fruiscono di analoghe provvidenze, tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare ed eventualmente di ulteriori spese sostenute per la frequenza ai corsi.
3. La Giunta provinciale, a decorrere dall'anno formativo 2005-2006, sentito l'organismo rappresentativo delle professioni sanitarie, adotta un programma triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale, nel quale sono definiti gli interventi di cui all'articolo 18, comma 2, della legge provinciale n. 8 del 2003 e i relativi criteri organizzativi e modalità gestionali e sono determinati gli indirizzi e individuati gli obiettivi di interesse provinciale per il funzionamento del sistema della formazione continua. Tale programma triennale può essere annualmente aggiornato con riferimento alle eventuali esigenze emerse dagli atti di programmazione sanitaria o per adeguamenti alle disposizioni in materia di formazione. Nel programma sono definiti in particolare i criteri per la programmazione, l'organizzazione, il finanziamento e lo svolgimento dei corsi di formazione manageriale.
- 3-bis. Ai medici frequentanti i corsi di formazione specifica in medicina generale è corrisposta durante tutto il periodo di partecipazione una borsa di studio, il cui importo e modalità di erogazione sono definiti dalla Giunta provinciale, tenendo conto degli importi stabiliti a livello nazionale per le analoghe borse di studio.
4. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14 è abrogato.
5. Agli oneri di cui al presente articolo provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari nell'ambito delle assegnazioni disposte dalla Provincia per le funzioni del servizio sanitario provinciale di cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, come sostituito dall'articolo 35 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, ovvero la Provincia utilizzando gli stanziamenti autorizzati in bilancio per i fini di cui alle leggi provinciali sopra richiamate (capitolo 32100).”